



ALLEGATO C

Servizio di MEDIA CENTER per la campagna di comunicazione di Destinazione Turistica Emilia

CIG 8742671856

CUP F92J20001890006

Capitolato di gara

ARTICOLO 1- OGGETTO

Destinazione Turistica Emilia redige ogni anno il proprio Programma Annuale delle Attività Turistiche comprendente le Linee strategiche e programmatiche per la promozione turistica del territorio, il Programma di promo-commercializzazione turistica, con il relativo piano finanziario generale.

Le attività richieste nel presente capitolato di gara devono inquadrarsi ed essere coerenti con le linee strategiche ed operative illustrate nel Programma delle attività turistiche 2021 di DTEmilìa al link <https://www.visitemilia.com/assets/Uploads/PIANOProgramma-Attivita-turistiche-2021-def2.-1.pdf>

In particolare, DTEmilìa intende procedere alla ricerca di un MEDIA CENTER cui affidare i servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online

L'attività si svolgerà in stretto coordinamento con DTEmilìa e il suo Ufficio Stampa e, per quanto riguarda i mercati esteri, anche con APT Servizi Emilia-Romagna.

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere le seguenti attività:

- attivare una comunicazione efficace basata sui concetti di destinazione unica, accogliente, ideale per week end e vacanze brevi e con strutture sicure, in cui è possibile uno "slow mix" di esperienze significative.

Il nuovo Brand di Destinazione Turistica Emilia infatti è il seguente:

Emilia – Terra dello slow mix

Dove per **slow** si intende:

Ritmi rilassati

non massificati, in grado di far partecipare il turista a un'esperienza completa, da godere con calma.

Profondità dell'esperienza

mette in rilievo le specificità dei luoghi e dei prodotti, permettendo di esaltarne le piccole differenze che si celano nei dettagli.

Autenticità dell'esperienza

consente al turista di assimilare gradualmente i legami con la realtà locale.

E dove per **mix** si intende:

A LIVELLO MACRO:

la morfologia di un territorio che varia punto per punto, ispirando esperienze diverse:
«Taste, Nature & Culture»

A LIVELLO MICRO:

un'evoluzione di nuance che si snoda lungo tutto il percorso di scoperta, aggiungendo ogni volta un pezzetto in più ad un'esperienza che non è radicalmente diversa, ma non è mai uguale.

- realizzare una campagna basata sulla valorizzazione di questo mix di esperienze uniche che il territorio di Emilia può garantire, basato su 6 immagini che potranno essere oggetto di pubblicazione su affissioni, carta stampata, spazi di digital marketing o sponsorizzazioni social, o altre forme di visualizzazione (schermi in location proposte dal proponente). Tali immagini saranno fornite da una agenzia pubblicitaria specializzata che ne curerà la grafica e il concept, sarà cura del Media Center provvedere, inclusi nell'importo a gara, ad eventuali adattamenti grafici ai vari mezzi utilizzati.
Oltre alla campagna suddetta il Media Center dovrà individuare la migliore proposta per la valorizzazione degli eventi, dei punti di forza e dei prodotti turistici che caratterizzano l'offerta di DTEmilìa, quali ad esempio:
 - eventi Food autunno 2021 nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
 - eventi culturali e offerta culturale delle città d'arte con collegamento a Emilia 2021 con Parma capitale italiana della cultura;
 - promozione della rete di accoglienza convegnistica (MICE) 2021/2022.
 - promozione delle location per eventi sportivi ed eventi in programma 2021/2022
 - promozione delle Reti di prodotto: Food&Wine, Cultura e Castelli, Terme e Outdoor
- coordinare la pianificazione degli spazi su canali offline e digitali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, TV, radio, cinema, OOH, testate e circuiti digitali, per le tipologie tabellare, publiregionale, le cosiddette Iniziative Speciali e attività promozionali in genere (es.: collaborazione con case editrici per la realizzazione di guide turistiche, attività on field e / o online organizzate da gruppi editoriali, ecc.). Il servizio prevede anche la pianificazione e la gestione della trattativa, l'acquisto e il monitoraggio delle performance, Spazi e tempi pubblicitari, iniziative Speciali e attività promozionali per campagne di comunicazione dedicate alla promozione del turismo di Emilia.
- attivare specifiche modalità di monitoraggio e report dei risultati.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'appalto avrà la durata dalla data della sottoscrizione e terminerà il 30 giugno 2022

ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo massimo di servizio contrattuale è quello derivante dall'aggiudicazione stimato in complessivi € 120.000,00 IVA esclusa comprensivo del fee d'Agenzia.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

ARTICOLO 5 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Criterio di aggiudicazione: l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

I criteri di valutazione delle offerte costituiscono l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle

norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità degli strumenti e dei servizi della Destinazione Turistica Emilia elencati all'art 2 del presente capitolato.

ARTICOLO 7 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata con riguardo alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, nonché rispetto al contenuto dell'offerta tecnica del soggetto affidatario.

ARTICOLO 8 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria sarà svincolata secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. . La mancata costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione determina la revoca dell'affidamento e la stazione appaltante può aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate per l'importo di competenza alla Destinazione Turistica Emilia, All'atto di aggiudicazione definitiva e a seguito di esito positivo dei controlli verrà liquidato alla ditta appaltatrice il 30% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ad emissione di regolare fattura. I pagamenti successivi saranno disposti dietro dimostrazione del regolare svolgimento e verifica di regolare esecuzione dell'attività ricompresa nel 30% dell'importo totale già pagato al momento della stipula del contratto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura redatta secondo le norme di legge. Qualora il soggetto aggiudicatario non abbia svolto per fatto a lui imputabile entro il termine del contratto la DT Emilia si riserva la facoltà di ripetere quanto già pagato al momento della stipula del contratto a titolo di acconto.

ARTICOLO 10 - PENALITÀ E RISOLUZIONE

Nel caso in cui il contraente non esegua la prestazione dovuta relativamente all'aspetto organizzativo, alla predisposizione del materiale nonché all'attività di segreteria rispetto a quanto fissato con la DT Emilia, il responsabile del contratto potrà applicare a carico del soggetto aggiudicatario una penale fino a € 200,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Nel caso in cui l'esecuzione del servizio sia difforme da quanto previsto nel presente capitolato il responsabile del contratto applicherà a carico del soggetto aggiudicatario una penale fino a € 200,00, da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In caso di mancata realizzazione delle suddette prestazioni o in caso di difformità rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato, la DT Emilia comunicherà per posta certificata l'inadempimento chiedendo di eseguire correttamente la prestazione. Trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di invio della mail di posta certificata, senza che l'appaltatore abbia provveduto ad adempiere correttamente ovvero a motivare le ragioni dell'inadempimento di cui il responsabile terrà conto ove pertinenti, si provvederà all'applicazione delle penalità con le suddette modalità, con decorrenza dal momento dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità e delle spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento è addebitato sulla garanzia definitiva di cui all'art. 8 del presente capitolato. In tale caso l'aggiudicatario dovrà reintegrare l'importo della cauzione medesima. Nel caso di gravi inadempienze, ripetute e contestate per 2 volte nel corso dell'esecuzione del contratto, lo stesso si intende risolto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, ed è facoltà della DT Emilia incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE ANTINFORTUNISTICHE ED ASSISTENZIALI E RESPONSABILITÀ' DEL CONTRAENTE

È carico dell'impresa aggiudicataria l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio. L'impresa si impegna altresì ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i servizi relativi alla fornitura di cui al presente capitolato. In caso di violazione degli obblighi suddetti, la DT Emilia appaltante, previa comunicazione all'impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non verrà definita. Sulla somma sospesa non saranno corrisposti interessi, né l'impresa potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte dell'Amministrazione Appaltante. È a carico del gestore del servizio la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale. L'impresa aggiudicataria dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul contraente restandone sollevata la Destinazione.

ARTICOLO 12 - RISCHIO INTERFERENZE

Data la natura del servizio non vi sono oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, di cui all'art. 26, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza è ottenuta con la sola partecipazione delle misure organizzative ed operative individuate nel presente capitolato speciale. Pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) DUVRI

ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per quanto riguarda l'imposta di bollo e di registro e tutti gli altri oneri riferibili, tenuto conto delle loro modifiche ed integrazioni. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

Data la specificità del servizio e le caratteristiche di natura fiduciaria verso il soggetto aggiudicatario non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 14 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa,
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 10, comma 4, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- m) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 16 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di recedere dal contratto.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati forniti dall'Impresa sono trattati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per le finalità connesse al servizio. Il concorrente autorizza fin da adesso la divulgazione di tutti i dati relativi al servizio a chiunque ne faccia apposita richiesta, ai sensi del Capo V della L. 241/90. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il direttore della DT Emilia.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

L'appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla DT Emilia per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

q) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la DT Emilia, identificato con il CIG n.**8742671856** e **CUP F92J20001890006**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla DT Emilia (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla DT Emilia.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni

siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. **8742671856** ed il codice unico progetto (CUP **F92J20001890006**).

ARTICOLO 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Destinazione Turistica Emilia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, nonché RUP è il Direttore della Destinazione Turistica Emilia Dott. Pierangelo Romersi.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la DT Emilia sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di PARMA, fatto salvo la rimessione della controversia ad arbitro.

ARTICOLO 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme di diritto civile ed amministrativo vigenti in materia, oltre quelle richiamate.

ARTICOLO 25 - NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegato A

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Criterio	Punti max	Punteggio
ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI		
Numero di anni nel settore dell'advertising come Media center	5 punti	5 anni e oltre – 5 punti 4 anni – 3 punti 3 anni – 1 punto inferiore ai 3 anni o non valutabile – 0 punti
Numero di campagne pianificate negli ultimi tre anni in qualità di Media Center	10 punti	5 campagne e oltre – 10 punti 4 campagne – 8 punti 3 campagne – 6 punti inferiore a 3 campagne o non valutabile – 0 punti
Campagne realizzate per conto della pubblica amministrazione finalizzate alla promozione territoriale	5 punti	Si - 5 punti No – 0 punti
Qualità delle campagne realizzate in termini di varietà dei mezzi utilizzati e dei marchi promossi	10 punti	Ottimo – 10 punti Buono – 8 punti Sufficiente – 6 punti Insufficiente o non valutabile – 0 punti
TOTALE PUNTI ESPERIENZA		30 PUNTI MAX
OFFERTA TECNICA		
Corrispondenza della campagna proposta ai mercati e target di riferimento e più in generale al Programma delle attività turistiche 2021 di DTEmilìa	10	Ottimo – 10 punti Buono – 7 punti Sufficiente – 5 punti Insufficiente o non valutabile – 0 punti
Qualità della campagna proposta con specifico riferimento alla valorizzazione del mix di esperienze caratterizzate dal brand <i>Emilia la terra dello slow mix</i>	10	Ottimo – 10 punti Buono – 7 punti Sufficiente – 5 punti Insufficiente o non valutabile – 0 punti
Qualità della campagna proposta con specifico riferimento alla valorizzazione degli eventi, dei prodotti	10	Ottimo – 10 punti Buono – 7 punti Sufficiente – 5 punti

turistici e delle Reti di prodotto di DTEmilìa		Insufficiente o non valutabile – 0 punti
Innovatività della campagna in termini di mezzi off line e on line utilizzati	5	Ottimo – 5 punti Buono – 3 punti Sufficiente – 1 punti Insufficiente o non valutabile – 0 punti
Valutazione della proposta complessiva degli spazi off line e on line compresi nella campagna	10	Ottimo – 10 punti Buono – 7 punti Sufficiente – 5 punti Insufficiente o non valutabile – 0 punti
Qualità della modalità di report dei risultati in termini di completezza e frequenza delle relazioni presentate	5	Ottimo – 5 punti Buono – 3 punti Sufficiente – 1 punti Insufficiente o non valutabile – 0 punti
TOTALE PUNTI PROPOSTA TECNICA		PUNTI MAX 50
OFFERTA ECONOMICA ribasso relativo al fee d' Agenzia in valore assoluto (valore massimo ammesso del fee d' Agenzia € 7.500,00 Iva esclusa)	20	PUNTI MAX 20 (punteggio assegnato con il criterio inversamente proporzionale)
TOTALE PUNTI (20+60+20)		PUNTI MAX 100